

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. COM(2012)788 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Parere motivato</i>)	3
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

COM(2012)788 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e conclusione – Parere motivato).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che sulla proposta di direttiva in titolo è convocata nella giornata di domani la XII Commissione Affari sociali.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, sottolinea che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente in ordine alla conformità della proposta di direttiva al principio di sussidiarietà, e non ne esaminerà pertanto i contenuti per quanto attiene al merito, la cui valutazione è rimessa alla Commissione cui l'atto è assegnato in via primaria.

Ricorda che sulla medesima proposta di direttiva si sono già espressi altri Parlamenti e che due Camere – il Senato italiano e la Camera dei deputati ceca – hanno adottato un parere motivato.

Rileva quindi come la disciplina recata dalla proposta di direttiva presenti profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, con particolare riferimento alla congruità della sua base giuridica, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle normative nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Sul punto, ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già avuto modo di pronunciarsi, precisando che l'articolo 114, interpretato in combinato con

l'articolo 168 del TFUE, consente l'adozione di misure aventi incidenza sulla salute umana purché l'atto legislativo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Il ricorso all'articolo 114 non sarebbe invece giustificato qualora l'atto da adottare avesse quale obiettivo primario e immediato la tutela della salute e « solo come effetto secondario l'armonizzazione delle condizioni del mercato all'interno della Comunità ».

Nel caso di specie, la proposta di direttiva appare rivolta in primo luogo alla tutela della salute e non sembra soddisfare integralmente le condizioni poste dalla Corte per il ricorso all'articolo 114, in quanto numerose disposizioni in essa contenute non risultano idonee a rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco o distorsioni della concorrenza. In particolare, la proposta, incoraggiando gli Stati membri ad intervenire in modo autonomo in alcune aree (la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame, e monossido di carbonio; ulteriori test di misurazione degli ingredienti; i requisiti per proibire prodotti contenenti additivi specifici; l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i nuovi prodotti; l'introduzione di norme più severe sul confezionamento), crea i presupposti per significative differenze tra gli Stati membri e conseguenti limitazioni alla libera circolazione delle merci.

Le disposizioni della proposta relative alla standardizzazione del pacchetto e al divieto di vendita di intere categorie di prodotti attualmente legali, come le sigarette *slim*, quelle al mentolo ed i pacchetti

da 10, sono espressamente giustificate dalla Commissione Europea con la volontà di ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco e con la preoccupazione che un certo tipo di pacchetto o prodotto possa indurre il consumatore a pensare che esso sia meno dannoso. Il divieto di questi prodotti appare dunque non volto a ridurre distorsioni nel mercato interno o nella concorrenza ma esclusivamente ad aumentare la protezione della salute, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per tali motivi ritiene, da un punto di vista strettamente giuridico, la proposta di direttiva non pienamente conforme al principio di sussidiarietà e formula quindi una proposta di documento che reca un parere motivato (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) condivide l'analisi del relatore, che si limita ad affrontare il tema della conformità al principio di sussidiarietà, prescindendo da valutazioni di merito. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Elio VITO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento recante un parere motivato formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final);

apprezzato l'obiettivo della proposta di direttiva, che mediante una revisione della direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE e alla luce degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, è finalizzata ad assicurare un più elevato livello di tutela della salute rispetto ai rischi prodotti dal consumo di tabacco, con specifico riferimento al consumo giovanile;

rilevato tuttavia che la disciplina recata dalla proposta di direttiva presenta profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

considerato in particolare che:

a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, deve ritenersi che i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ri-

corso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo;

b) la base giuridica della proposta di direttiva in esame è costituita dall'articolo 114 del TFUE, relativa al ravvicinamento delle normative nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

c) la Corte di giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso a tale disposizione (già articolo 95 del TCE) ai fini dell'adozione di misure di armonizzazione aventi incidenza sulla protezione della salute umana, in particolare con alcune pronunce relative alla pubblicità dei prodotti del tabacco (si vedano in particolare le sentenze 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, causa C 491/01, Racc. pag. I-11453, punto 60; 12 luglio 2005, Integratori alimentari, cause riunite C-154/04 e C-155/04, punto 28);

d) la Corte ha, in particolare, precisato che l'articolo 114, interpretato in combinato con l'articolo 168 del TFUE, consente l'adozione di misure aventi incidenza sulla salute umana purché l'atto legislativo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Il ricorso all'articolo 114 non sarebbe invece giustificato qualora l'atto da adottare avesse quale obiettivo prima-

rio e immediato la tutela della salute e « solo come effetto secondario l'armonizzazione delle condizioni del mercato all'interno della Comunità »;

e) la proposta di direttiva in esame non sembra soddisfare integralmente le condizioni poste dalla Corte per il ricorso all'articolo 114 in quanto numerose disposizioni in essa contenute non risultano idonee a rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco o distorsioni della concorrenza;

f) in particolare, la proposta, incoraggiando gli Stati membri ad intervenire in modo autonomo in alcune aree (la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame, e monossido di carbonio; ulteriori test di misurazione degli ingredienti; i requisiti per proibire prodotti contenenti additivi specifici; l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i nuovi prodotti; l'introduzione di norme più severe sul confezionamento), crea i presupposti per significative differenze tra gli Stati membri e conseguenti limitazioni alla libera circolazione delle merci;

g) le disposizioni della proposta relative alla standardizzazione del pacchetto e al divieto di vendita di intere categorie di prodotti attualmente legali, come le sigarette *slim*, quelle al mentolo ed i pacchetti da 10, sono espressamente giustificate dalla Commissione Europea con la volontà di ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco e con la preoccupazione che un certo tipo di pacchetto o prodotto possa indurre il consumatore a pensare che esso sia meno dannoso. Il divieto di questi prodotti è dunque non volto a ridurre distorsioni nel mercato interno o nella concorrenza ma esclusivamente ad aumentare la protezione della salute, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia;

esprime

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.